



Ordine Avvocati di Modena

Modena, 16 dicembre 2022
prot. 3310/2022

Il Presidente,
poiché deve procedersi alla elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine ed alla elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità costituito presso lo stesso Consiglio per il quadriennio 2023-2026, elezioni da svolgersi entrambe in unico turno;
viste le leggi 247/2012 e 113/2017;
visto il Regolamento del Comitato Pari Opportunità approvato dal Consiglio dell'Ordine il 16.07.2019;
determina
in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine da eleggere ai sensi dell'art.28, comma 1 della L.247/2012 e in 6 (sei) il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere ai sensi del citato Regolamento;
convoca l'assemblea e indice le elezioni
dei componenti del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2023-2026 e dei componenti del Comitato Pari Opportunità per lo stesso quadriennio, da tenersi, in concomitanza, nei seguenti giorni: **martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 17, presso l'aula 5, piano terra, del Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande 77;**
segnala e precisa
QUANTO ALLE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE:
1.Hanno diritto al voto gli Avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
2.Sono eleggibili gli Avvocati che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
3.Possono essere presentate esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 di martedì 10 gennaio 2023, mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000.
4.L'elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 10 (dieci). L'elettore può esprimere il numero massimo dei voti, pari a 10 (dieci), se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato sono attribuiti almeno 4 (quattro) voti. In ogni caso l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore a 6 (sei). Il tutto come stabilito nella tabella "A" allegata alla legge n.113/2017.



Ordine Avvocati di Modena

QUANTO ALLE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA':

1. Per l'elettorato attivo valgono le stesse regole, con la precisazione che hanno diritto di voto gli Avvocati iscritti alla data di scadenza del deposito delle candidature.
2. Anche per l'elettorato passivo valgono le regole previste per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine.
3. Sono possibili solo candidature individuali, che devono essere depositate nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro le ore 12.00 di martedì 10 gennaio 2023, mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000.
4. L'elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 4 (quattro). L'elettore può esprimere il numero massimo dei voti, pari a 4 (quattro), esprimendone 2 (due) a favore di un genere e 2 (due) a favore dell'altro genere. Qualora sia espresso un numero di voti inferiore a 4 (quattro) le preferenze attribuibili ad un solo genere non possono comunque superare il numero di 2 (due).

Ricorda che

1. La propaganda elettorale deve essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche e senza ledere il prestigio della categoria o di altri candidati, consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti ed è vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto.
2. Per entrambe le elezioni è ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione esclusivamente individuale della candidatura.

Dispone

che la Segreteria provveda a spedire il presente atto agli iscritti mediante messaggio di posta elettronica certificata, a pubblicarlo nel sito internet istituzionale dell'Ordine, a comunicarlo al Consiglio Nazionale Forense e al Comitato Pari Opportunità e ad affiggerlo negli uffici del Consiglio dell'Ordine e in luoghi del Tribunale accessibili al pubblico, compresi gli spazi riservati al Consiglio dell'Ordine.

IL PRESIDENTE

avv. Roberto Mariani